

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 APRILE 1964

Assegnazione di contributi straordinari all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, traente origine dagli aiuti che le Nazioni Unite inviarono all'Italia nell'immediato dopoguerra e dalla « Delegation del Governo italiano per i rapporti con l'U.N.R.R.A. », costituita nell'aprile del 1945, ha assunto col tempo un proprio stabile ordinamento, qualificandosi come un settore della Pubblica Amministrazione specializzato nel campo dell'assistenza, cui la legge 9 aprile 1953, n. 296, ha assegnato il compito di curare lo sviluppo delle attività assistenziali, di promuovere l'applicazione in esse delle direttive suggerite dalle moderne dottrine ed esperienze, di assicurare i collegamenti con gli altri organismi assistenziali stranieri ed internazionali e di cooperare eventualmente ad altre iniziative che rispondano ai fini di interesse sociale.

Una delle attività che maggiormente impegnano la detta Amministrazione e che

essa persegue con proficui risultati fin dai difficili anni del periodo post-bellico, è costituita dal programma di assistenza alimentare. Trattasi, infatti, di un'attività cui non può non essere riconosciuta particolare importanza sotto il profilo sociale, sia per l'ampiezza e la capillarità degli interventi, sia per le categorie che ne sono destinatarie: i fanciulli e gli adolescenti bisognosi e le persone anziane ospitate in istituti di ricovero.

A titolo indicativo, secondo dati riferiti nel 1962, il cennato programma assistenziale raggiunge circa 1.750.000 ragazzi, accolti in istituti educativo-assistenziali, scuole materne, refettori scolastici, colonie e circa 80.000 vecchi ricoverati.

L'assistenza alimentare di cui si tratta si è in passato sviluppata sulla base dell'assegnazione di merci gratuitamente fornite dagli Stati Uniti d'America; senonchè, in relazione agli indirizzi restrittivi seguiti dal-

l'Amministrazione statunitense in materia di aiuti ai Paesi, come l'Italia, che registrano un sensibile miglioramento della situazione economica, si è verificata dal 1962 una notevole contrazione degli aiuti americani fino alla cessazione delle forniture dal corrente 1964.

Allo scopo, pertanto, di consentire all'A.A.I. la prosecuzione della cennata attività, particolarmente provvida per le strutture che curano l'assistenza dei minori e degli anziani bisognosi, si dispone, con il

presente disegno di legge, l'assegnazione alla detta Amministrazione, a carico del bilancio statale di due finanziamenti straordinari, di lire 500 milioni ciascuno per gli esercizi 1962-63 e 1963-64.

Con il primo articolo del provvedimento viene indicata la misura e viene precisato il periodo di tempo cui i cennati apporti della finanza statale si riferiscono.

Nell'articolo 2 vengono indicati i mezzi per far fronte alla copertura della spesa derivante dal provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata l'assegnazione all'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali di un contributo straordinario di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 per il programma di assistenza alimentare a favore dei minori e degli anziani.

Art. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge a ciascuno degli esercizi 1962-63 e 1963-64 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale, iscritto negli stati di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi esercizi, per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.